MODIFICAZIONI DELLE LEGGI 21 NOVEMBRE 1991, N. 374, ISTITUTIVA DEL GIUDICE DI PACE, E 26 NOVEMBRE 1990, N. 353, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL PROCESSO CIVILE

Art. 11

Nel comma 2 dell'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: "nel distretto di corte d'appello" sono sostituite dalle seguenti: "nel circondario". Dopo l'articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e' inserito il seguente: "Art. 8-bis (Limiti all'esercizio della professione forense). - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi al conciliatore, al giudice di pace, al pretore e al tribunale ricompresi nel circondario ove e' situato l'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio".

Versione in vigore dal 11 ottobre 1994, non più in vigore dal 10 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile
Estremi	Decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modificazioni-delle-leggi-21-novembre-1991-n-374-istitutiva-del-571-1994/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it